COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **161** del Reg. Data: 09/12/2022	**OGGETTO**: Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la Contrattazione Decentrata Integrativa (CDI) Parte Economica anno 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE,** il giorno **NOVE,** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 13,15 nella sede Municipale, si è riunita la **Giunta Comunale,** convocata nelle forme di legge, alla quale sono intervenuti i Sigg.ri:

COMPONENTI	FUNZIONI	PRESENTE	ASSENTE
1) RESTA Ippolita	**Sindaco**	**SI**	**-**
2) DELL'AERA Stefano	**Vice Sindaco**	**-**	**SI**
3) TOPPUTI Fabio Francesco	**Assessore**	**SI**	**-**
4) GIGANTELLI Graziano	**Assessore**	**SI**	**-**
5) BIANCO Immacolata	**Assessore**	**SI**	**-**
6) COPPI Maurizio	**Assessore**	**SI**	**-**
	TOTALI	**5**	**1**

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale **dott.ssa Graziana Tampoia,** con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).
Presiede l'adunanza la **dott.ssa Ippolita Resta** nella qualità di **Sindaco-Presidente**.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto:

☒ parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore AA. II, dott.ssa Graziana Tampoia, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

☒ parere favorevole di regolarità contabile espresso del Responsabile del Settore Economico - Finanziario, dott.ssa Domenica Calisi, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che in data 21/15/2018 è stato sottoscritto in via definitiva tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018";*

VISTO il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 7 del suddetto CCNL, rubricato *"Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie"*, nel quale è stabilito che la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla Legge e dallo stesso contratto nazionale tra la delegazione sindacale e la delegazione datoriale (cd. delegazione di parte pubblica), per la trattazione delle materie di seguito elencate nel comma 4 dello stesso articolo di seguito riportate:

"a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquiescomma 1;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;

j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;

l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;

m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;

n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;

o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;

p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;

r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;

s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;

t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;

u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;

v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni."

VISTO l'art. 8 del citato CCNL, in base al quale in ciascun Ente le parti (parte sindacale e parte datoriale) stipulano il Contratto Decentrato Integrativo normativo di durata triennale sulle materie indicate all'art. 7, comma 4 e negoziano le risorse finanziarie decentrate disponibili di cui all'art. 67 con cadenza annuale nel rispetto della disciplina e degli utilizzi di cui all'art. 68 dello stesso CCNL;

VISTO l'art. 67 del CCNL, commi 6 e 7, nei quali è rispettivamente previsto che:

- comma 6. - "*gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3, lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3, non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;*
- comma 7. - "*la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinati agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017*";

DATO ATTO che:

- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa possono essere negoziati con cadenza annuale;

- l'art. 68 del suddetto CCNL prevede in tema di utilizzo del fondo che *"1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.*

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;

e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;

f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56- quater;

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;

h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;

i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;

j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse";

- l'art. 69 prevede una differenziazione del premio individuale tale per cui *"1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. 3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita";*

DATO ATTO che il Fondo delle Risorse Decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nel vigente CCNL in specie l'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra richiamato, nel quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del Fondo inserite all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come *"Risorse decentrate stabili"* e la seconda qualificata come *"Risorse decentrate variabili",* è stato introdotto una nuova disciplina per la determinazione del Fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

CONSIDERATO che l'art. 68 del CCNL 21/05/2018, recante le Linee generali sull'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il Fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicato:

a) Progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;

b) Quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;

LETTO e RICHIAMATO l'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, nel quale sono disciplinati i livelli di contrattazione di cui si compone il sistema delle relazioni sindacali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, prevedendo in particolare:

- al comma 3-bis che accanto al livello nazionale di contrattazione, *"le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più' amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";*

- al comma 3-ter che *"nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al*

fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità' economico finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo";

- al comma 3-quinquies che *"la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";*

- al comma 4-bis che *"i contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui e' necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità' con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore";*

- al comma 4-ter che *"al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,*

nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa";

DATO ATTO, pertanto, che in tale materia la contrattazione collettiva deve rispettare i principi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, il cui art. 18, comma 1, dispone che *"le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera";*

RICHIAMATO l'art. 33, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58 recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", nel quale è stabilito che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,)) e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

DATO ATTO che la disciplina del rapporto di lavoro del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni trova la sua fonte regolatrice primaria nel D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 e precisamente, per quello che qui rileva:

- nell'art. 2, comma 2, ove viene specificato che *"i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle*

amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili";

- nell'art. 2, comma 3, in base al quale *"i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2.*

L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali";

- nell'art. 5, comma 2, ove si dispone che *"nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità' e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9";*

DATO ATTO CHE:

- con D.G.C. n. 74 del 15.11.2019 è stata costituita la delegazione trattante parte datoriale di cui all'art. 7, comma 3, del nuovo CCNL 2016/2018, a norma dell'art. 8, comma 2 dello stesso contratto nazionale, nelle persone del Segretario Generale nel ruolo di Presidente e di due Responsabili di Settore - Responsabile del Settore Affari Istituzionali e Responsabile del Settore Economico-Finanziario - nel ruolo di Componenti;
- con determinazione n. 1206 del 22/11/2022 è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 per un importo di € 179.166,84;
- con nota prot. n. 26043 del 02/12/2022, la Responsabile del Settore Economico Finanziario ha comunicato che il Revisore di Conti, con Verbale n. 43 del 30/11/2022, prot. n. 26017 del 02/12/2022, ha certificato il suddetto Fondo;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

CONSIDERATO, quindi, che spetta all'organo di governo il compito di determinare le linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa che in particolare deve fornire:

- direttive in merito alle fonti di alimentazione della parte variabile del Fondo ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCNL 2016-2020;
- la cornice nella quale la delegazione trattante di parte pubblica dovrà contrattare gli istituti oggetto di contrattazione integrativa parte normativa affinché si conformi e garantisca adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'amministrazione;
- direttive cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2021, prevedendo la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 68 del CCNL finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici perseguiti dall'ente con gli interventi ritenuti prioritari;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale intende formulare indirizzi alla delegazione trattante, che hanno come esclusiva finalità quella di:

- orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati Obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla Delegazione trattante di parte pubblica;
- definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla Delegazione Trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di Governo, delle scelte di Bilancio, dei Progetti strategici e degli Obiettivi del PEG/Piano della Performance;
- definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;
- raggiungere un'intesa che porti ai seguenti risultati:

1. miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;

2. accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;

3. determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;

4. ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

RITENUTO, quindi, di procedere a impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo di seguito indicate, cui attenersi in sede di trattative finalizzate alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di Turi per la parte economica anno 2022 (cd. Destinazione e Utilizzo delle Risorse decentrate):

a) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;

b) i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili di Settore titolari di Posizione Organizzativa, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 68 del CCNL 21.05.2018;

c) non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente;

d) qualora possibile, prevedere anche per l'anno 2022 le progressioni economiche orizzontali (PEO);

e) prevedere un incremento del Fondo destinato alle P.O.;

ACQUISITI:

- il parere favorevole di Regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, espresso dalResponsabile del Settore Affari Istituzionali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 2, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il parere di Regolarità contabile, attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
- i CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali vigenti;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI IMPARTIRE alla Delegazione trattante di Parte Pubblica le direttive di seguito indicate cui attenersi in sede di trattative finalizzate alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica anno 2022:

a) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;

b) i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi

di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili di Settore titolari di Posizione Organizzativa, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 68 del CCNL 21.05.2018;

c) non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente;

d) qualora possibile, prevedere anche per l'anno 2022 le progressioni economiche orizzontali (PEO);

e) prevedere un incremento del Fondo destinato alle P.O.;

3. DI IMPARTIRE alla Delegazione trattante di Parte Pubblica la direttiva di apportare eventuali opportuni correttivi che si dovessero rendere necessari al Contratto Integrativo Decentrato, parte normativa, sottoscritto in data 30/12/2020;

4. DI DISPORRE che copia del presente provvedimento sia trasmessa ai Componenti della Delegazione trattante di Parte Pubblica – Segretario Generale, Responsabile del Settore Affari Istituzionali e Responsabile del Settore Economico-Finanziario, alla R.S.U. e alle OO.SS. territoriali;

5. DI DISPORRE, altresì, che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 gg. all'Albo Pretorio on line, in modo permanente sul Sito istituzionale dell'Ente nella sezione *"Amministrazione Trasparente",* S*ezione di 1° livello "Personale"* > S*ezione di 2° livello "Contrattazione integrativa decentrata";*

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, con separata e unanime votazione resa in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO — IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to **dott.ssa Ippolita Resta** — f.to **dott.ssa Graziana Tampoia**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il **13/12/2022** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, **13/12/2022**

L'Istruttore Amministrativo

f.to dott.ssa Roberta Bello

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 26707 del **13/12/2022,** ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/12/2022**:**

☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

☒ Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, **13/12/2022**

L'Istruttore Amministrativo

f.to dott.ssa Roberta Bello

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, **13/12/2022**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Graziana Tampoia